Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 575.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 576.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 577.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio armentizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio armentizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 578.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 579.
Norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, alleg. *F*;
Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di dettare norme dirette a facilitare la risoluzione dei condomini teatrali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni, previa autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda, da concedersi di concerto con il Ministero dell'interno, possono chiedere al Prefetto la espropriazione per causa di pubblica utilità dei palchi e relativi camerini, con la rispettiva quota di altre parti del teatro e dell'area di esso spettante ai palchettisti, esistenti sia nei teatri comunali, sia in quei teatri dei quali i Comuni abbiano almeno la quarta parte in proprietà.

La facoltà di cui al comma precedente è accordata anche all'O.N.D. e agli altri Enti di diritto pubblico rispetto ai teatri dei quali abbiano almeno la proprietà della quarta parte.

Il Prefetto, esaminata la regolarità della domanda, dispone la espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

Art. 2.

La indennità è liquidata in ragione del reddito netto annuo del palco capitalizzato in ragione del 5 %.

Per la determinazione del reddito si deve prendere per base la somma ricavabile dall'affitto del palco, avuto riguardo ai prezzi dell'ultimo quinquennio, ed al normale esercizio del locale e ad altri elementi di giudizio.

Qualora nell'ultimo quinquennio il teatro non sia stato aperto al pubblico, per la determinazione dell'affitto si ha riguardo ad altri teatri posti nella regione che si trovino in condizioni analoghe ed in attività.

Art. 3.

In caso di sussistenza di « diritti di palco » o di altri diritti di uso, i diritti stessi vengono meno con la pronunzia dell'espropriazione e sono valutati in ragione della metà del prezzo di espropriazione.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri a termini della presente legge, l'Ente espropriante può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, oppure seguire la procedura speciale di cui al successivo articolo.

Qualora l'Ente espropriante scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto, da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per la procedura speciale, di cui al comma 1° dell'articolo precedente, si osservano le seguenti norme:

a) il Prefetto, in seguito alla richiesta dell'Ente espropriante, dispone affinchè, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei palchi, e parti connesse del teatro. In base alle risultanze dello stato di consistenza e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2, il Prefetto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto negli albi professionali, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni palco e parti connesse, a tacitazione anche di tutti i diritti reali che possono sussistere sul palco stesso e parti connesse. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità, il Prefetto stabilisce pure i termini entro i quali l'Ente espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'Ente espropriante richiede al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso dei palchi e parti connesse, contemplati nello stato di consistenza di cui alla lettera *a*);

d) il decreto del Prefetto di cui alla lettera *c*), è trascritto a cura dell'Ente espropriante, nell'Ufficio delle ipoteche ed è successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) devono essere notificate tanto al Prefetto quanto all'Ente espropriante e per l'eventuale nuova valutazione del reddito devono applicarsi i criteri stabiliti nell'art. 2.

Art. 6.

Gli atti di acquisto o di esproprio compiuti per l'esecuzione del presente decreto a favore e nell'interesse degli Enti indicati nell'art. 1, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire dieci, salvo i maggiori privilegi che l'Ente acquirente od espropriante abbia per diritto proprio.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 580.

Estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 i benefici preveduti a favore degli ex combattenti nelle leggi e nei regolamenti relativi all'esercizio delle professioni;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie (ora dell'Africa Italiana) e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I benefici preveduti a favore degli ex combattenti nelle leggi e nei regolamenti relativi all'esercizio delle professioni sono estesi:

a) a coloro che, in qualità di militari, militarizzati o assimilati, abbiano fatto parte per almeno due mesi anche non continuativi, delle Forze armate operanti e sopportato fatiche per le operazioni militari svoltesi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) a coloro i quali, in occasione ed a causa delle operazioni militari in Africa Orientale, qualunque sia stata la durata del servizio prestato come appartenenti alle Forze armate operanti, abbiano riportato mutilazioni, ferite oppure contratto infermità ovvero siano stati insigniti di medaglia al valore militare.

Il periodo di appartenenza alle Forze armate operanti è computato a decorrere dalla data d'imbarco per l'Africa Orientale a quella di sbarco in Patria.

Art. 2.

Possono usufruire dei benefici derivanti dall'estensione preveduta dall'art. 1 anche coloro i quali abbiano partecipato o intendano partecipare ad esami di abilitazione professionale indetti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè documentino, entro il termine fissato dai singoli bandi per la presentazione delle domande, di trovarsi nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo. Qualora tale termine scada prima di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso agli interessati, a decorrere da questa data, un nuovo termine di trenta giorni per integrare la documentazione occorrente; e le singole Amministrazioni provvederanno, ove occorra, a prorogare la data degli esami.

Qualora il termine fissato per la presentazione delle domande sia già scaduto, ma le prove non siano ancora iniziate, è concesso agli interessati un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia per integrare la documentazione già esibita, sia, occorrendo, per presentare la domanda e gli altri titoli prescritti per l'ammissione agli esami. Anche in questo caso le Amministrazioni competenti provvederanno, ove sia necessario, a prorogare la data degli esami.

Possono altresì usufruire dei benefici anzidetti coloro i quali abbiano sostenuto le prove di esami, quando le operazioni degli esami stessi non siano esaurite alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè provvedano alla integrazione della documentazione entro trenta giorni dalla data medesima.

Art. 3.

Per gli esami di abilitazione professionale che abbiano carattere di semplice idoneità, le singole Amministrazioni hanno facoltà di indire, avuto riguardo al numero degli aspiranti, una sessione straordinaria di esami a favore di coloro che, trovandosi alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle condizioni prevedute dall'art. 1, non abbiano partecipato agli esami di cui all'art. 2.

Eguale facoltà compete alle singole Amministrazioni anche nei riguardi degli esami di concorso per abilitazione professionale limitatamente a quei candidati che per effetto dei benefici preveduti dal presente decreto vi partecipino per il conseguimento della semplice idoneità.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere emanate speciali norme, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sulla composizione delle Commissioni,

le sedi degli esami di abilitazione professionale ed in generale sulla disciplina delle prove della eventuale sessione straordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nela raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LESSONA — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 581.
Caratteristiche dei certificati provvisori al portatore e all'ordine del Prestito redimibile 5 %.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, che autorizza la emissione di un Prestito redimibile 5 %;
Veduto il R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenente norme integrative e regolamentari per l'attuazione dell'anzidetto decreto-legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati provvisori al portatore del Prestito redimibile 5 %, dei quali è stata autorizzata la emissione col R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, sono stampati su fogli di carta bianca, sui quali è riprodotta, in filigrana, nella parte inferiore, la testa di Alessandro Magno, contornata da foglie di alloro.

I detti certificati sono distinti in sette tagli, per il rispettivo valore, in capitale nominale, di lire 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000, aventi, ciascuno, una numerazione progressiva propria.

All'atto della emissione, i certificati vengono staccati da una matrice; sulla lista di unione del titolo alla matrice è impressa la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia », in carattere corsivo maiuscolo, intrecciato.

Il corpo del titolo è contornato da una cornice a motivo di linea bianca, con un fregio a linea nera. Il lato superiore della cornice reca, al centro, lo stemma dello Stato; il lato inferiore, nella parte centrale, è interrotto in corrispondenza della filigrana.

Il fondo del corpo del titolo presenta due motivi sovrapposti, uno a tratteggio ondulato orizzontalmente e l'altro a disegni a cicloide; ed è interrotto, al centro, da una losanga, su cui poggia un Fascio Littorio, con, ai lati, le indicazioni A e XV, dell'annuale fascista. Il fondo a cicloide è interrotto, nella parte inferiore, in corrispondenza dello spazio riservato alla filigrana.

Sul corpo del certificato provvisorio al portatore sono stampate le leggende: « Regno d'Italia - Debito Pubblico - Prestito redimibile cinque per cento - Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743 - Certificato provvisorio al portatore ». Seguono: la numerazione; le indicazioni, in lettere, dell'ammontare del certificato, in capitale nominale, e dell'interesse annuo; le avvertenze relative alla sostituzione del certificato stesso con un titolo definitivo del Prestito redimibile 5 %. Seguono ancora le indicazioni della data di emissione, 2 gennaio 1937,-XV, e del numero della posizione 491.000 (Serie 3ª); e, infine, le firme, impresse a fac-simile: Il Direttore Generale « Potenza »; il Capo di Divisione « Sinibaldi »; V. per la Corte dei Conti « Iannarone ».

Negli angoli superiori sono impressi, rispettivamente, il bollo fiscale e il bollo a secco, il quale ultimo, riproduce, a rilievo, lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia ».

Negli angoli inferiori sono riservati degli spazi, per le indicazioni della Sezione di Regia tesoreria, che ha rilasciato il certificato, e della data di consegna, e per la impressione del timbro della stessa Tesoreria emittente.

Nella parte centrale del rovescio è stampata una losanga a motivi di linea bianca, che presenta, al centro, la indicazione, in bianco, « Anno XV ». Nel rovescio sono stampate, inoltre, sulla parte superiore, la leggenda « Prestito redimibile 5 % », e, in basso, la indicazione, in lettere, dell'ammontare del certificato, in capitale nominale.

La cornice e le leggende del prospetto del certificato sono impresse in calcografia; il fondo del prospetto e la stampa del rovescio in litografia; e, infine, la numerazione, il bollo fiscale e le firme, sono stampati tipograficamente.

I certificati provvisori al portatore considerati nel presente decreto sono stampati nei seguenti colori:

per la parte calcografica:

taglio da lire 100 - verde pisello,
» » 500 - verde oliva,
» » 1.000 - bleu acciaio,
» » 2.000 - bleu oltremare,
» » 5.000 - grigio,
» » 10.000 - bruno,
» » 20.000 - viola,

e per la parte litografica:

taglio da lire 100 - verde,
» » 500 - verde giallo chiaro,
» » 1.000 - bleu chiaro,
» » 2.000 - bleu oltremare,
» » 5.000 - grigio,
» » 10.000 - camoscio,
» » 20.000 - viola.

Art. 2.

I certificati provvisori all'ordine del Prestito redimibile 5 %, dei quali è stata anche autorizzata la emissione col citato R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, sono stampati su fogli di carta bianca, con filigrana scura a motivi simmetrici ripetuti, intercalati da una filigrana chiara, formata da quattro tratteggi ondulati in senso verticale.

I certificati vengono staccati da una matrice; sulla lista di unione del titolo alla matrice è impressa la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » in carattere corsivo mainscolo, intrecciato.

Il corpo del certificato è racchiuso in una cornice a motivi intrecciati simmetrici ripetuti, stampati in bianco su fondo nero. Il fondo del certificato è a motivi di linea bianca ondulata.

Sul prospetto del certificato provvisorio all'ordine, sono stampate, nella parte superiore, le leggende « Regno d'Italia - Prestito redimibile cinque per cento - Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743 - certificato provvisorio all'ordine ».

Nel resto, dopo uno spazio per la numerazione, il prospetto del certificato è diviso in tre parti, ciascuna delle quali reca le indicazioni necessarie per le annotazioni relative, rispettivamente, alle tre date in cui può essere ripartito il versamento del capitale sottoscritto. Ciascuna delle tre parti presenta, inoltre, gli spazi per l'apposizione delle firme del capo della Sezione di Regia tesoreria, del cassiere e del controllore, e per l'apposizione del timbro della stessa Sezione di Regia tesoreria.

Nel rovescio, il certificato presenta uno spazio in bianco riservato per le girate e per le autentiche delle firme da parte di notaio o di agente di cambio. Nella parte inferiore sono stampate alcune « avvertenze » per norma dei portatori.

Le leggende del certificato provvisorio all'ordine sono stampate litograficamente in colore verde scuro, il fondo è stampato anch'esso con sistema litografico, in colore avana.

Art. 3.

I modelli dei certificati provvisori considerati negli articoli che precedono, visti d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno depositati, insieme al presente decreto, negli archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 582.

Determinazione della circoscrizione territoriale e della data di inizio del funzionamento dei tribunali di Lecco e di Pordenone e della pretura di Aidone, e modificazioni delle piante organiche del personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri in alcuni uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, concernente la istituzione della sede di tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di pretura nel comune di Aidone;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dei tribunali di Lecco e di Pordenone e della pretura di Aidone è determinata dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, restando così modificate le tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

I tribunali di Lecco e di Pordenone e la pretura di Aidone cominceranno a funzionare il 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

Alla tabella annessa al R. decreto 23 aprile 1931, n. 433, nella parte relativa alle Sezioni di Corti di assise di Como e di Udine, dipendenti rispettivamente dalle Corti di appello di Milano e di Trieste, sono apportate le modificazioni contenute nella tabella *B* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1937-XV, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare secondo la circoscrizione attualmente in vigore, davanti al tribunale di Como per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Lecco e di Bellano, davanti al tribunale di Udine, per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, e davanti alla pretura di Piazza Armerina, per quanto attiene al territorio del comune di Aidone, si dovranno iniziare rispettivamente davanti ai tribunali di Lecco e di Pordenone ed alla pretura di Aidone.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1937-XV sarà proseguita fino al 31 agosto 1937-XV, rispettivamente davanti ai tribunali di Como e di Udine e davanti alla pretura di Piazza Armerina secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° settembre 1937-XV, avrà piena attuazione la nuova circoscrizione secondo le modificazioni stabilite col presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ritenendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente, e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923 quelle 1° luglio e 31 agosto 1937, ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1937-XV il numero dei magistrati nelle Corti d'appello di Bari e Catania, nei tribunali e nelle Regie procure di Como, Gorizia, Lecco, Pordenone ed Udine e nelle preture di Aidone e Biella; il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria nei tribunali e nelle Regie procure di Bergamo, Como, Lecco, Pordenone ed Udine e nelle preture di Aidone e Piazza Armerina; il numero degli ufficiali giudiziari nei tribunali di Bolzano, Brescia, Lanciano, Lecco, Pordenone e Rovereto e nelle preture di Aidone, Cagliari e Napoli ed il numero degli uscieri giudiziari nei tribunali

e nelle Regie procure di Bolzano, Brescia, Lanciano, Lecco, Pordenone e Rovereto e nelle preture di Cagliari e Napoli sono determinate dalle tabelle *C, D, E,* annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Le predette tabelle sostituiscono quelle corrispondenti relative alle piante organiche di cui ai Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1427, 5 luglio 1934, n. 1094, 13 giugno 1935, n. 1032, 16 dicembre 1935, n. 2293, 28 settembre 1933, n. 1282, 4 giugno 1936, n. 1178, 25 giugno 1936, n. 1647.

Art. 5.

Per le circoscrizioni dei tribunali di Lecco e di Pordenone gli albi degli avvocati e dei procuratori sono formati a cura del presidente del tribunale, il quale vi provvede iscrivendovi d'ufficio i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale.

A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

I procuratori iscritti a norma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione, debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il presidente del tribunale provvede altresì alla formazione del registro dei praticanti ed esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del presente articolo, nonchè del registro dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto dallo art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.

Art. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei Comuni che siano sede di tribunale o capoluogo di Provincia, i patrocinatori legali attualmente iscritti negli albi delle preture di Lecco e di Pordenone possono nondimeno continuare ad esercitare il patrocinio davanti alle preture medesime.

Art. 7.

Con separati decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sarà determinato il numero degli amministratori giudiziari da assegnarsi ai ruoli dei tribunali di Lecco e di Pordenone e saranno altresì stabilite le norme per la prima formazione dei ruoli stessi.

Fino a quando i ruoli non saranno formati, gli incarichi di amministratore giudiziario saranno affidati agli iscritti rispettivamente nei ruoli dei tribunali di Como e di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 385, foglio 59. — MANCINI.

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI MILANO.

Tribunale di Lecco.

Bellano, Lecco.

Tribunale di Como.

Como, Erba, Menaggio.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Tribunale di Pordenone.

Maniago, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo.

Tribunale di Udine.

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova, S. Daniele del Friuli, Tarcento, Udine.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

(Sez. di Caltanissetta).

Tribunale di Enna.

Aidone, Barrafranca, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

PRETURA DI AIDONE.

Aidone.

PRETURA DI PIAZZA ARMERINA.

Piazza Armerina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *B*.

Corte di appello di Milano.

Sezione in funzioni di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Sezione 2ª..........	Como	Como, Lecco

Corte di appello di Trieste.

Sezione in funzioni di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Sezione 4ª..........	Udine.	Pordenone, Tolmezzo e Udine

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *C*.

CORTI DI APPELLO	Magistratura giudicante			Magistratura del Pubblico Ministero		
	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Bari	1	5	20	1	—	3
Catania . . .	1	4	19	1	—	5

TRIBUNALI	Magistratura giudicante				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori del Re	Procuratori del Re aggiunti	Sostituti procuratori del Re
Como.	1	—	—	6	1	—	1
Gorizia. . . .	1	—	—	7	1	—	2
Lecco.	1	—	—	3	1	—	1
Pordenone . .	1	—	—	3	1	—	1
Udine	1	—	—	7	1	—	1

PRETURE	Pretori o pretori aggiunti
Aidone	1
Biella	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *D*.

SEDI	Cancellerie						Segreterie					
	Grado 7° dirigenti	Grado 7° sottordine	Grado 8° dirigenti	Grado 8° sottordine	Altri gradi o aiutanti in sottordine	Totale funzionari in sottordine e aiutanti	Grado 7° dirigenti	Grado 7° sottordine	Grado 8° dirigenti	Grado 8° sottordine	Altri gradi o aiutanti in sottordine	Totale funzionari in sottordine e aiutanti
Tribunali di:												
Bergamo	1	1	—	1	7	9	1	—	—	—	4	4
Como	1	1	—	1	5	7	1	—	—	—	2	2
Lecco	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	1	1
Pordenone . .	—	—	1	—	3	3	—	—	1	—	1	1
Udine	1	1	—	1	4	6	1	—	—	—	3	3

PRETURE	Primi cancellieri o cancellieri con funzioni direttive	Cancellieri in sottordine e aiutanti
Aidone	1	—
Piazza Armerina	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *E*

SEDI	Ufficiali giudiziari	Uscieri giudiziari	
		Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di Bolzano	1	—	2
Tribunale di Brescia	2	—	3
Tribunale di Lanciano	1	—	2
Tribunale di Lecco	1	—	1
R. Procura di Lecco	—	—	1
Tribunale di Pordenone	1	—	1
R. Procura di Pordenone	—	—	1
Tribunale di Rovereto	1	—	2
Pretura di Aidone	1	—	—
Pretura di Cagliari	2	—	2
Pretura di Napoli	23	1	12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 583.

Aggregazione del comune di Piscopio, in provincia di Catanzaro, a quello di Vibo Valentia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di aggregare il comune di Piscopio, che manca di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, al contermine comune di Vibo Valentia;

Vedute le deliberazioni dei podestà di Piscopio e di Vibo Valentia, rispettivamente in data 5 e 12 febbraio 1932-X, nonchè il parere favorevole espresso dal Preside della provincia di Catanzaro, con deliberazione 9 febbraio 1935-XIII, ratificata dal Rettorato in seduta del 1° giugno successivo;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 9 marzo corrente anno, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30, primo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piscopio, in provincia di Catanzaro, è aggregato a quello di Vibo Valentia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 584.

Autorizzazione al comune di Bormio ad applicare le imposte di consumo sulle bevande con le aliquote stabilite per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 2416, col quale il comune di Bormio venne autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1935 le imposte di consumo sulle bevande con le aliquote stabilite per la classe *G*;

Vista la domanda prodotta dal detto Comune per ottenere la proroga della accennata autorizzazione;

Udito il parere della Commisisone centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bormio è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo sulle bevande con le aliquote stabilite per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 585.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Romano Lombardia.

N. 585. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Romano Lombardia e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 586.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino.

N. 586. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 587.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-Santuario della Beata Vergine Maria di Caravaggio, in Codogno (Milano).

N. 587. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-Santuario della Beata Vergine Maria di Caravaggio, in Codogno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 588.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 588. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 35.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 % e di L. 641,15 in contanti, disposta in suo favore dai rappresentanti del Comitato per le onoranze tributate al prof. Achille Monti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 589.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 589. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 nominali in titoli del Prestito redimibile 3.50 %, disposta in suo favore dal prof. Nicola Pane per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Nicola Pane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 590.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di San Pietro al Natisone ad accettare una donazione.

N. 590. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di San Pietro al Natisione viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000, disposta in suo favore dalla signorina Vogrig Elisa, per l'istituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 591.

Dichiarazione formale dei fini di n. 21 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 591. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in provincia di Macerata:

1. Confraternita del Pio Sodalizio di Carità, in Montecassiano;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montecassiano;
3. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montefano;
4. Confraternita del SS.mo Sacramento e Trinità, in Montelupone;
5. Confraternita di Maria SS.ma Annunziata, in Montelupone;
6. Confraternita di Maria SS.ma della Pietà, in Montelupone;
7. Confraternita di Maria SS.ma Addolorata, in Montelupone;
8. Confraternita del SS.mo Crocifisso e di S. Michele Arcangelo e del Gonfalone, in Montelupone;
9. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Portorecanati;
10. Confraternita del Suffragio, in Portorecanati;
11. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Castelnuovo di Recanati;
12. Confraternita della Buona Morte, in Recanati;
13. Confraternita del SS.mo Sacramento, in S. Agostino di Recanati;
14. Confraternita del SS.mo Sacramento, in S. Flaviano di Recanati;
15. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montemorello di Recanati;
16. Confraternita degli Artisti, in Recanati;
17. Confraternita di S. Pietro Martire, in Recanati;
18. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montefiore di Recanati;
19. Confraternita di Maria SS.ma dei Sopramercanti, in Recanati;
20. Confraternita del SS.mo Nome di Maria e della Dottrina Cristiana, in Recanati;
21. Confraternita di S. Maria degli Orti, in Recanati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV.

Autorizzazione alla Società Anonima Saline Somale ad emettere obbligazioni per l'importo di L. 16.500.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698;

Considerato che la Società Anonima Saline Somale, avendo deliberato l'aumento del capitale sociale a L. 11.000.000 e la emissione di obbligazioni per L. 16.500.000 garantite con prima ipoteca di iscriversi sullo Stabilimento salinifero di Dante (Somalia Italiana) valutato a L. 25.600.000, ha chiesto l'autorizzazione per questa emissione di obbligazioni in base all'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698;

Ritenuto che la Società Saline Somale coll'acquistare lo Stabilimento salinifero di Dante sarà proprietaria di beni immobili pel valore sopradetto di L. 25.600.000 che costituirà la garanzia delle emittende obbligazioni e che è interesse dell'economia nazionale che la Società Saline Somale abbia un più largo sviluppo coll'assicurarsi la piena proprietà di tutto il complesso industriale costituente lo Stabilimento salinifero di Dante;

Considerato che l'operazione dell'emissione di obbligazioni per L. 16.500.000 è collegata con l'acquisto di detto stabilimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Saline Somale è autorizzata ad emettere obbligazioni sino alla concorrenza di L. 16.500.000 garantite da ipoteca di primo grado iscritta su tutti gli immobili, terreno e stabili, macchinario immobile anche per destinazione, mezzi di lavoro, bacino salinifero della Salina di Dante (Somalia Italiana) e loro miglioramenti.

Art. 2.

L'emissione delle obbligazioni ipotecarie deve effettuarsi alle seguenti condizioni e sempreché sia stato eseguito l'aumento del capitale sociale:

1° le obbligazioni ipotecarie, ognuna del valore di lire cento frutteranno l'interesse annuo del cinque e mezzo per cento e sono ammortizzabili con rata annua di rimborso comprensiva di capitale e interesse, in anni 27 a partire dal 1° luglio 1938, con conteggio però degli interessi dal 1° luglio 1937;

2° le obbligazioni ipotecarie possono essere rimborsate anche anticipatamente. La rata annua di ammortamento è pagabile in due semestralità;

3° nel caso di inadempienza da parte della Società Saline Somale al pagamento anche di una sola rata del debito obbligazionario da constatarsi con atto di costituzione in mora, i portatori delle obbligazioni, salvi e impregiudicati i diritti inerenti alla garanzia ipotecaria e l'esercizio dei diritti stessi, avranno diritto, trascorsi due mesi dalla costituzione in mora, di farsi consegnare tutti i beni soggetti alla ipoteca con tutti i miglioramenti accessori, anche industriali, compresa la eventuale zona di ampliamento di coltivazione salinifera, e subentrare nell'esercizio diretto dell'azienda col diritto di fare propri i redditi dell'azienda stessa e con l'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi e del capitale dovuto secondo il piano di ammortamento fino a totale estinzione del debito, il tutto a norma e per effetto degli articoli 1891 e seguenti del Codice civile.

Questo patto deve avere a favore degli obbligazionisti forza esecutiva e pertanto gli atti relativi alle operazioni di emissione delle obbligazioni devono essere muniti della clausola esecutiva.

Qualora la Società Saline Somale non potesse soddisfare una rata di ammortamento delle obbligazioni con mezzi propri, avrà diritto di usufruire del fondo di riserva destinato al riscatto delle azioni di serie *A*, e soltanto quando questo fondo di riserva non fosse sufficiente a soddisfare la rata scaduta e in mora di pagamento, i portatori delle obbligazioni avranno il diritto di entrare in possesso dello Stabilimento di Dante e di gestire l'azienda direttamente per proprio conto e nel proprio esclusivo interesse, come sopra precisato.

Tutti i portatori delle obbligazioni, soddisfatti e non soddisfatti, dovranno nominare un proprio rappresentante per l'esercizio delle facoltà sopra precisate, nell'interesse comune.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1937 - Anno XV
Registro 4 N. Corporazioni, foglio 184.

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1937-XV.

Sostituzione di un membro nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Veduta la nota n. 1254 in data 24 febbraio 1937 con la quale la Direzione generale del catasto e servizi tecnici designa il dott. ing. Meneghetti dell'Ufficio tecnico erariale di Roma a sostituire nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi il dott. ing. Salvatore Maida trasferito all'Ufficio tecnico erariale di Perugia;

Determina:

Il dott. ing. Umberto Meneghetti dell'Ufficio tecnico erariale di Roma è chiamato a far parte della Commissione di verifica prevista dall'art. 12 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, in sostituzione del dottor ing. Salvatore Maida, ingegnere principale negli Uffici tecnici erariali, trasferito a Perugia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1481)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1937-XV.

Modificazione alla circoscrizione della Direzione marittima di Venezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3233, che approva la tabella delle circoscrizione della Marina mercantile, e le successive modificazioni;

Considerato che al servizio marittimo di Lido (Venezia) provvede, già da tempo, direttamente la Capitaneria di porto di Venezia e che, quindi, può farsi luogo alla soppressione della Delegazione di spiaggia di Lido;

Riconosciuta la necessità, per esigenze di servizio, di trasferire a Scardovari la Delegazione di spiaggia esistente a Porto Tolle (compartimento marittimo di Chioggia);

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1924 n.1358, art. 10, per il quale le variazioni alla tabella della circoscrizione marittima possono eseguirsi per decreto Ministeriale, quando riguardino Uffici di porto locali e Delegazioni di spiaggia;

Decreta:

1. La Delegazione di spiaggia di Lido è soppressa.

2. La Delegazione di spiaggia di Porto Tolle è soppressa ed, in sua vece, è istituita una Delegazione di spiaggia in località Scardovari, nel compartimento marittimo di Chioggia.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per la marina*:
CAVAGNARI.

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1937-XV.

Modificazione alla circoscrizione della Direzione marittima di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3233, che approva la tabella della circoscrizione della Marina mercantile, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità, per le esigenze del servizio, di istituire a Pantelleria un Ufficio marittimo locale in sostituzione della Delegazione di spiaggia esistente;

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, art. 10, per il quale le variazioni alla tabella della circoscrizione marittima possono eseguirsi per decreto Ministeriale, quando riguardino Uffici di porto locali e Delegazioni di spiaggia;

Decreta:

La Delegazione di spiaggia di Pantelleria è soppressa ed è, in sua vece, istituito un Ufficio marittimo locale.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.

(1478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 marzo 1937-XV, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli, composta dei signori:

Cav. uff. ing. Felice Calvanese, vice ispettore nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

On. Maestro Adriano Lualdi, direttore del R. conservatorio di musica di Napoli, membro;

Sig. Roberto Romano, perito industriale, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;

Cav. Rodolfo Bovenzi, capo ufficio postale telegrafico di 2ª classe, segretario.

(1479)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Lucca.

Con R. decreto 25 marzo 1937, è stato prorogato al 30 giugno 1937, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lucca.

(1488)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, accordati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 72, con il quale alla Compagnia Immobiliare Genovese della Selva, con sede in Genova, è concessa, per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Lanzi », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 74, con il quale le quote di 1/144 e di 1/648 sulla miniera solfifera « S. Giovannello Lo Bue », sono trasferite e intestate al sig. Antonino Salemi, domiciliato in Palermo.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 72, con il quale alla ditta Ing. Ugo Colombo e Guido Novaro, con sede in Imperia, è stata trasferita la concessione della miniera di lignite denominata « Branca Galvana », sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 73, con il quale viene rettificato l'art. 1 del decreto Ministeriale 25 marzo 1935, di concessione delle sorgenti minerali « Terme Fiola », site in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 69, con il quale al sig. Rossi Giovanni, domiciliato in Ponte dell'Olio, è stata trasferita la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Rio Lombardo », sita in territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 115, con il quale al sig. Carlo Scarfoglio, domiciliato in Tocco Casauria, è stata trasferita la concessione della miniera petrolifera denominata « De Gasparis », sita in territorio del comune di Tocco Casauria, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 75, con il quale la S. A. Compagnia Mineraria Capo Rosso, con sede in Roma, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di manganese denominata « Capo Rosso », sita in territorio del comune di Carloforte, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 22 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 96, con il quale al sig. Elmi Francesco, domiciliato in Gaggio Montano, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località denominata « Molinazzo », in territorio dei comuni di Gaggio Montano, Castel di Casio e Grizzana, provincia di Bologna.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 156, con il quale al Consorzio approvvigionamenti esercizi industriali, con sede in Firenze, è trasferita la concessione della miniera di lignite denominata « Poggio d'Avane », sita in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 13 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 177, con il quale alla Società mineraria del Valdarno, con sede in Firenze, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Castelnuovo » sita in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 194, con il quale alla S. A. Mineraria di Piediluco, con sede in Ancona, è intestata la concessione della miniera di lignite denominata « Buonacquisto », sita in territorio del comune di Arrone, provincia di Terni.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 193, con il quale alla ditta Ugo Colombo e C. con sede in Imperia, sono trasferite le concessioni delle miniere di marna da cemento denominate « Pascoli I » e « Pascoli II », site in territorio del comune di Castellavazzo, provincia di Belluno.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1937, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 195, con il quale alla S. A. Industriale Candia e Solona, con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni 60, la facoltà di coltivare le sorgenti di acido carbonico site in località denominata « Bagni di Chiecinella », del territorio del comune di Palaia, provincia di Pisa.

(1502)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 1 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestato
30 ottobre 1935	Ditta Hugo Bing, a Firenze.	Tessuto in lana di racello con intersecazione di trecce ad uncinetto (privativa richiesta per modello con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello stesso, (modello).	13801
30 aprile 1936	Marinucci Gaetano, a Ripateatina (Chieti).	Dispositivo di sostegno dei pantaloni (modello) (Il richiedente ha anche dichiarato che a norma della legge 16 luglio 1905, n. 423, intende far valere il diritto di priorità decorrente dall'11 aprile 1935, per avere esposto il trovato alla Mostra Nazionale delle Invenzioni di Torino dall'11 maggio al 23 giugno 1935).	13802
5 settembre 1936	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui ogni carattere presenta almeno un tratto assai spesso rinchiuso tra due tratti sottili (disegno).	13803
5 » »	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui ciascun carattere è filettato in bianco lungo il suo contorno (disegno).	13804
5 » »	Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui ogni carattere è quasi rotondo e le parti ad asta s'iniziano con un sottile tratto obliquo (disegno).	13805
14 » »	Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Apparecchio radioricevitore, con altoparlante protetto da una griglia divisa in quattro rettangoli verticali (modello). (Rivendicazione di priorità dal 25 maggio 1936).	13806
14 » »	Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Apparecchio radioricevitore con tre comandi e con scala in riquadro orizzontale separato dal riguadro verticale dell'altoparlante (modello). Rivendicazione di priorità dal 25 maggio 1936).	13807
14 » »	Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Apparecchio radioricevitore con apertura per l'altoparlante costituita da tre parti orizzontali, disposte intorno ad uno spigolo verticale dell'apparecchio (modello) (Rivendicazione di priorità dal 25 maggio 1936).	13808
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con stilizzazione cachemir indiano di leoni rampicanti su piante esotiche (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13809
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gettata di campanule a gruppi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13810
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con foglie di gelso contrapposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13811

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestato
22 settembre 1936	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno del tessuto decorato con palloni e palloncini ombreggiati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte e i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13812
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di piccoli tulipani con direzione uniforme (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13813
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di mazzi di fiori in moderna stilizzazione (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13814
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con mazzi di margherite, fiordalisi e tulipani (privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13815
22 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con rami di fiori di salice (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13816
27 agosto 1936	De Franco Luciano, a Catania.	Involucro a forma di mezza arancia (modello).	13817
28 settembre 1936	Merletti Giuseppe, a Torino.	Parapioggia per bicicletta (modello).	13818
19 ottobre 1936	Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, a Basilea (Svizzera).	Flacone per acqua dentifricia (modello).	13819
9 » »	Metallwerke A. Bartosik & Co., a Luckenwalde (Germania).	Maniglia da mobili orizzontale costituita da due calotte sferiche d'appoggio collegate da un ponte arcuato verso il basso (modello).	13820
6 » »	Panizzi Arturo, a Firenze.	Spalletta porta abiti (modello).	13821
6 novembre 1936	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Camicia da uomo in tessuto a maglia di colore marrone con taschino sul lato sinistro destinato all'applicazione di scudetti distintivi (modello).	13822
6 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Camicia da uomo in tessuto a maglia di colore viola con taschino sul lato sinistro destinato all'applicazione di scudetti distintivi (modello).	13823
6 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Camicia da uomo in tessuto a maglia a righe bianche e azzurre con taschino sul lato sinistro destinato all'applicazione di scudetti distintivi (modello).	13824
3 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: filetti neri su fondo nocciola, filetti mattone su fondo rosato, striscia nera, filetti matto. e su fondo nocciola, filetti neri su fondo nocciola, filetti mattone su striscia bianca (disegno).	13825

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestato
3 novembre 1936	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Disegno di tessuto a maglia per camicie da uomo, costituito da successioni dei seguenti elementi: striscia in colore neutro, filetto verde, fascia azzurrognola, fascia verde, fascia violacea, fascie mattone scuro e mattone chiaro fra filetti gialli, fascia violacea (disegno).	13826
26 ottobre »	Ditta Nicky & Chini, a Milano.	Maglia sportiva con colletto a sciarpa apribile alla foggia marinara (modello).	13827
27 » »	Soc. An. Arrigo Marocchi & C., a Suzzara (Mantova).	Cucina 900 a zoccolo rientrante (modello).	13828
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi contrapposti di margherite semifiorite stilizzate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13829
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di velieri su fondo di cumuli e marosi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13830
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con zolle fiorite contrapposte e spaziate con gruppi di fiorellini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13831
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con margherite, papaveri e fiordalisi con gambo e simulata appuntatura di spilli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13832
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di corolle di ortensie con proiezione d'ombra e simulata appuntatura di spillo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13833
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di margherite allineate con aspetto di scacchiera (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno.	13834
3 novembre »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di corolle di bottondoro con grappoli di biancospino (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13835
3 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con spazio di vorticelle isolate e a gruppi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13836

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestato
3 novembre 1936	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con intreccio di foglie e fiori d'oleandro (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristiche del disegno) (disegno).	13837
2 dicembre »	Giussani Mario, a Genova.	Pinza per curvare le ciglia.	13838
13 novembre »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di corolle di fior di siepe con gambi riprodotte di lato (privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno)	13839
13 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di cani pechinesi contrapposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13840

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1490)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,80
Francia (Franco)	85,10
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,5562
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1875
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7130
Olanda (Fiorino)	10,434
Polonia (Zloty)	360,35
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8355
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	71,25
Id. 3,00 % (Lordo)	53,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Rendita 5 % (1935)	92,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino.

Oggi, 23 aprile 1937-XV, alle ore 18, si sono riuniti, presso la sede della Banca di Cassino, in Cassino, i signori avv. Vincenzo Terribile fu Federico, avv. Emilio Renna Jannini fu Carlo e Giuseppe Golini Pietrarcore fu Vincenzo, quali membri del Comitato di sorveglianza, nominati con provvedimento in data 21 aprile 1937-XV del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in seguito al decreto in pari data di S. E. il Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Banca di Cassino, in Cassino.

Dietro invito del commissario straordinario cav. uff. Ignazio rag. De Matteis, i nominati membri del Comitato di sorveglianza si sono riuniti come sopra detto, onde procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso, in esecuzione di quanto disposto con l'art. 58, capo II, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

All'unanimità viene eletto presidente il signor avv. Vincenzo Terribile che dichiara di accettare la carica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Emilio Renna Jannini - Vincenzo Terribile - Giuseppe Golini Pietrarcore.

(1501)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.